



ISTITUTO COMPRENSIVO CORINALDO
con sedi staccate di Ostra Vetere e Castelleone di Suasa
Piazzale della Liberazione, 2 – 60013 CORINALDO (AN)
Codice Meccanografico **ANIC834008** – Codice Fiscale **92015290429**
Tel. **071.67161** — e-mail: anic834008@istruzione.it – sito www.iccorinaldo.edu.it

REGOLAMENTO SOSTITUZIONI DOCENTI ASSENTI

Art.1 riferimenti normativi

La materia è regolata dal combinato disposto degli Art. 1/85 della legge n. 107/2015 e nell'art. 13/16 nell'OM 112/2022 che trasmettono al Dirigente Scolastico, tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma della suddetta legge, la direttiva di effettuare sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a **dieci giorni** con personale dell'organico dell'autonomia il quale, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, se in possesso del titolo d'accesso (v. nota ministeriale n. 38905/2019), conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

Art. 2. Finalità del Regolamento

Il presente documento ha lo scopo di stabilire i criteri di regolamentazione delle sostituzioni nella Scuola dell'Infanzia, nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di primo grado di codesto Istituto Comprensivo

Art. 3 Criteri

La disciplina delle sostituzioni dei docenti assenti tiene conto dei seguenti criteri:

- tutela della sicurezza, della salute e del diritto all'istruzione di tutti gli alunni
- efficienza ed efficacia dell'organizzazione didattica.

Art. 4 Tutela della sicurezza e della salute di tutti gli alunni

Le sostituzioni dei docenti assenti hanno lo scopo primario di garantire la tutela dei diritti costituzionali degli alunni (art.3, art.32, art.34).

La classe non può restare mai incustodita e il Dirigente Scolastico o la persona delegata - ovvero il responsabile di plesso e, in sua assenza, il sostituto - provvede ad organizzare le sostituzioni non appena è a conoscenza dell'assenza.

Il docente è tenuto a comunicare la propria assenza **per malattia** nelle modalità previste, in maniera il più possibile tempestiva, per ottimizzare l'organizzazione delle sostituzioni. Deve, pertanto, contattare l'ufficio di segreteria e il responsabile di plesso, possibilmente entro le ore 7:30 del primo giorno di assenza e ciò anche in caso di prosecuzione dell'assenza stessa.

In caso, invece, di permessi, dovrà darne comunicazione entro cinque giorni lavorativi

Art. 5 Tutela del diritto all'istruzione di tutti gli alunni

Le sostituzioni devono essere organizzate in modo che sia salvaguardato il diritto all'istruzione degli alunni e contemporaneamente la loro sicurezza.

Nell'ora di sostituzione i docenti propongono alla classe attività didattiche di approfondimento, di recupero o integrazione delle attività curriculari anche in accordo con il docente da sostituire (se trattasi di assenza programmata); tra le attività è compresa la visione di film che deve avvenire, possibilmente, nella aule predisposte (sala riunioni, aula immersiva, etc...)

Art. 6 Responsabilità

Ciascun docente è responsabile della sicurezza della classe durante il proprio orario scolastico.

Eventuali ritardi o assenze non comunicate alla scuola tempestivamente, costituiscono possibile motivo di provvedimento disciplinare

Il docente incaricato dal Dirigente Scolastico o dal delegato di sostituire un collega assente, è responsabile della classe assegnatagli per tutto l'orario della sostituzione.

I collaboratori scolastici sono tenuti a contribuire attivamente al controllo delle classi, in modo particolare nelle situazioni di emergenza e di assenza improvvisa del docente.

Gli operatori, gli educatori assistenziali, i tirocinanti e quanti, a vario titolo, collaborano alle attività scolastiche in orario curricolare, non possono sostituire i docenti e la loro presenza non solleva in alcun modo il docente titolare o incaricato di sostituzione dalla responsabilità nei confronti della classe.

Art. 7 Disposizione delle sostituzioni

Il Dirigente Scolastico o la persona delegata - ovvero il responsabile di plesso e, in sua assenza, il sostituto, provvede ad organizzare le sostituzioni non appena è a conoscenza dell'assenza, individuando il docente sostituto secondo il seguente ordine:

1. docenti dell'Istituto Comprensivo di qualunque disciplina che devono recuperare un permesso orario;
2. docenti a disposizione dell'Istituto Comprensivo :
 - a. in soprannumero
 - b. con ore a disposizione
 - a. che devono completare l'orario di cattedra
 - b. che siano rientrati dopo il 30 Aprile a disposizione della scuola,
 - c. quel giorno siano senza classe per situazioni particolari (viaggi, stage, ecc.).
 - d. in compresenza (scuola infanzia e primaria) con ore non impiegate in attività per il potenziamento dell'offerta formativa previste nel PTOF
3. docenti dell'Istituto Comprensivo che hanno ore di potenziamento
4. docenti dell'Istituto Comprensivo che si sono resi disponibili ad effettuare sostituzioni in aggiunta al proprio orario d'obbligo, per massimo 6 ore settimanali così definite:
 - a. ore aggiuntive non retribuite, che saranno restituite con permessi orari, compatibilmente con le esigenze del servizio;
 - b. ore eccedenti a pagamento (con il FIS);
5. docenti di sostegno dell'Istituto Comprensivo se è assente l'alunno con disabilità. I docenti di sostegno sono tenuti ad informare telefonicamente la Direzione in caso di assenza dell'alunno disabile loro affidato.
6. il docente di sostegno in compresenza con il docente assente, valutata la gravità della disabilità; in base al principio della contitolarità dell'insegnante di sostegno (art. 13, comma 6 L. 104/92)

In subordine, in situazioni di estrema necessità e urgenza, si potranno applicare le seguenti soluzioni:

7. docente in compresenza con l'insegnante di sostegno di altra classe assegnato ad alunno con disabilità lieve;
8. divisione della classe in gruppi di alunni con numero adeguato, ovvero in modo da non superare il numero massimo di persone nelle aule consentito dalla normativa sulla sicurezza. Il docente, che riceve nella propria ora gli alunni della classe suddivisa, deve annotarne le presenze su un foglio (per questioni di sicurezza legate alla necessità di un'evacuazione).

Ogni disposizione effettuata dal Responsabile di Plesso deve essere registrata sull'apposito registro e controfirmata dal docente destinatario della sostituzione.

Art. 8 sostituzione docente di sostegno

Il docente di sostegno assente fino a 10 giorni, può essere sostituito con l'organico dell'autonomia purché in possesso del titolo di specializzazione.

Il presente regolamento è stato approvato dal Collegio docenti con delibera...
e dal Consiglio di Istituto con delibera...

Dirigente Scolastico

Dott.ssa Caterina Vespoli

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 ss.
mm. ii. e normativa connessa